



COMUNE DI SUARDI

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Reg. Delib.

N. 69 Reg. Pubblic.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IUC (IMU - TASI - TARI)
E PIANO FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese marzo alle ore 21.00 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA.

Risultano:

N. 11

Presenti Assenti

D'ord.

01 FONTANA Lorena	Si	No
02 PAGANI Paolo	Si	No
03 TASCHIERI Tullia Iride Anna	Si	No
04 MARCHESE Irene	Si	No
05 SCARABELLI Alberto	Si	No
06 BARBIERATO Giorgio	Si	No
07 TERNAVASIO Oddone	Si	No
08 CAPPÀ Chiara Elisabetta	Si	No
09 BIANCARDI Dario	Si	No
10 TROTTI Cesare	Si	No
11 RUGGERI Cinzia	No	Si
TOTALE	10	1

Assunte le funzioni di Segretario il Sig. GAZZOTTI DOTT. LUCIO

La Signora FONTANA LORENA – Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

Letto e sottoscritto

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 degli Enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**
 - è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
 - è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
 - è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
 - è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;
- in materia di **TASI**
 - è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
 - è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
 - è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;
- in materia di **TARI**
 - è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte*

in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

VISTA la deliberazione di C.C. del 28.04.2016 n. 9, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2016;

RITENUTO opportuno procedere ancora con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) prevede:

– la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

– la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non è stata adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2016;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote **IMU** relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli	9,6 per mille
Aree edificabili	9 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,6, per mille, di cui 7,6 riservato esclusivamente allo Stato

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno

2016, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2016, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili
Illuminazione pubblica
Cura del verde pubblico
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)
Sgombero neve
Servizi di polizia locale
Servizio di protezione civile
Videosorveglianza
Servizio necroscopico e cimiteriale
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio
Anagrafe

VISTO il blocco dell'aumento dei tributi locali e l'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote **TASI** relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all'approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2017;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI	1° Rata	30 giugno
	2° Rata	30 settembre
	3° Rata	31 ottobre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2016;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica ed alla legittimità, reso dal responsabile del Servizio tributi, nonché del Revisore dei Conti;

Con voti favorevoli n. 9, su n. 10 presenti e n. 10 votanti, astenuti n. 1 (Biancardi Dario);

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli	9,6 per mille
Aree edificabili	9 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,6, per mille, di cui 7,6 riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati	Esclusi dalla TASI
--	--------------------

all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

- di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare per l'anno 2017 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI	1° Rata	30 giugno
	2° Rata	30 settembre
	3° Rata	31 ottobre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di giugno;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- Di dichiarare, con voti favorevoli n. 9, su n. 10 presenti e n. 10 votanti, astenuti n. 1 (Biancardi Dario), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.

Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "T.U. Leggi Ordinamento EE.LL." sotto il profilo regolarità tecnica e contabile si esprime parere

FAVOREVOLE

Suardi , lì 30.03.2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
F.to DOTT. GAZZOTTI LUCIO

IL PRESIDENTE
F.to FONTANA LORENA

Il Segretario Comunale
F.to GAZZOTTI DOTT. LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 18.04.2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè fino al 03.05.2017

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n. 267/2000.

Lì 18.04.2017

Il Segretario Comunale
F.to GAZZOTTI DOTT. LUCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il 28.04.2017

☐ è decorso il termine di cui al comma 3° dell' art. 134, del T.U. n. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi;

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. n. 267/2000

lì 28.04.2017

Il Segretario Comunale
F.to GAZZOTTI DOTT. LUCIO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 18.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Gazzotti

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2017

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di SUARDI

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	3.000,00	3.000,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade			
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	2.800,00		2.800,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	2.222,18		2.222,18
CCD – Costi comuni diversi	2.423,00		2.423,00
AC – Altri costi operativi di gestione	23.000,00		23.000,00
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	3.811,06		3.811,06
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		7.032,42	7.032,42
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		27.013,34	27.013,34
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		10.547,33	10.547,33
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		3.848,43	3.848,43
SOMMANO	34.256,24	51.441,52	85.697,76
	39,97%	60,03%	100,00%

% COPERTURA 2017

100%

PREVISIONE ENTRATA			85.697,76
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	34.256,24	51.441,52	85.697,76

UTENZE DOMESTICHE	30.145,49	50.927,10	81.072,60
% su totale di colonna	88,00%	99,00%	94,60%
% su totale utenze domestiche	37,18%	62,82%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	4.110,75	514,42	4.625,16
% su totale di colonna	12,00%	1,00%	5,40%
% su totale utenze non domestiche	88,88%	11,12%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2016

	Kg	%
TOTALE R.S.U.	2.166.929	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%
A CARICO UTENZE	2.166.929	
UTENZE NON DOMESTICHE	15.709	0,72%
UTENZE DOMESTICHE	2.151.220	99,28%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		1,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI	1
AREA GEOGRAFICA	Nord
ABITANTI >5000	NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2016
ALiquota E.C.A. 2013	10%
ADDIZIONALE PROVINCIALE	5%

Comune di SUARDI

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	123,849963					
Famiglie di 1 componente	172	16.743,39	50,0%	97,3	0,84	0,60	0,706445	68,77	74,31	74,31	143,08
Famiglie di 2 componenti	72	8.584,48	20,9%	119,2	0,98	1,40	0,824185	98,27	173,39	86,69	271,66
Famiglie di 3 componenti	62	7.385,11	18,0%	119,1	1,08	1,80	0,908286	108,19	222,93	74,31	331,12
Famiglie di 4 componenti	23	2.607,67	6,7%	113,4	1,16	2,20	0,975566	110,61	272,47	68,12	383,08
Famiglie di 5 componenti	12	1.517,44	3,5%	126,5	1,24	2,90	1,042847	131,87	359,16	71,83	491,04
Famiglie di 6 o più componenti	3	373,00	0,9%	124,3	1,30	3,40	1,093307	135,93	421,09	70,18	557,02
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	1,08	1,80	0,908286	-	222,93	222,93	222,93
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,84	0,00	0,706445	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	344	37.211,09	100%	108,2		Media	0,925106		Media	74,24	

Comune di SUARDI										
STUDIO K software - www.studiok.it										
UTENZE NON DOMESTICHE										
								QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
		n	m ²	Coef	Nord	Coef	Nord		Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2	527,32	max	0,51	max	4,20	0,886307	0,103090	0,989397
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-	max	0,80	max	6,55	1,390286	0,160771	1,551057
3	Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	1,094850	0,127635	1,222485
4	Esposizioni, autosaloni	-	-	max	0,43	max	3,55	0,747279	0,087136	0,834414
5	Alberghi con ristorante	-	-	max	1,33	max	10,93	2,311350	0,268279	2,579630
6	Alberghi senza ristorante	-	-	max	0,91	max	7,49	1,581450	0,183844	1,765294
7	Case di cura e riposo	-	-	max	1,00	max	8,19	1,737857	0,201025	1,938883
8	Uffici, agenzie, studi professionali	5	412,00	max	1,13	max	9,30	1,963779	0,228271	2,192050
9	Banche ed istituti di credito	-	-	max	0,58	max	4,78	1,007957	0,117326	1,125284
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1	30,00	max	1,11	max	9,12	1,929022	0,223852	2,152874
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	39,00	max	1,52	max	12,45	2,641543	0,305588	2,947131
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3	118,00	#N/D	1,56	max	1,56	2,711058	0,038291	2,749348
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	max	1,16	max	9,48	2,015915	0,232689	2,248603
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1	200,00	max	1,40	max	9,00	2,433000	0,220907	2,653907
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1	155,32	max	1,09	max	8,92	1,894265	0,218943	2,113208
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	-	-	min	4,84	min	39,67	8,411230	0,973709	9,384939
17	Bar, caffè, pasticceria	2	251,00	min	1,82	min	29,82	3,162901	0,731939	3,894839
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-	-	max	2,38	max	19,55	4,136101	0,479859	4,615960
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2	194,00	max	2,31	max	17,00	4,014451	0,417269	4,431720
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	min	49,72	10,531416	1,220389	11,751805
21	Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	2,850086	0,330133	3,180220
22	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
	Totale	18	1.926,64							